

Al personale T.A.B.
a tempo indeterminato e determinato

Ai C.E.L. a tempo indeterminato e determinato

ateneo.personale-tab@list.unipg.it

Oggetto: **Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Livelli di reddito e maggiorazioni a decorrere dal 1° luglio 2022**

Con circolare n. 24 del 10 giugno 2022 il *Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* – ha comunicato la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, effettuata in applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con circolare n. 65 del 30 maggio 2022, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2021, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023.

Al riguardo si fa presente che, in attuazione della legge delega n. 46 del 2021, il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all'articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l'altro delle prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare). **Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.** Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Per l'attribuzione o la rideterminazione delle suddette tipologie di assegno occorre, pertanto, presentare la relativa istanza utilizzando i modelli di domanda disponibili sul sito web dell'Ateneo. La sopra citata circolare ministeriale e le relative tabelle, unitamente ai modelli di domanda, sono consultabili sul sito web dell'Ateneo ai seguenti link:

- personale TAB e CEL:
<https://www.unipg.it/personale-tab/trattamento-economico>

Gli Uffici della Ripartizione del Personale raccoglieranno le domande compilate e firmate dal dipendente e sono, comunque, a disposizione per chiarimenti in merito che risultassero necessari (e-mail: ufficio.ordinamentoeconomico@unipg.it; telefono: 0755852260-2298).

Poiché le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si ricorda che la compilazione è ad esclusivo carico del dipendente, il quale si assume ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni stesse; si rammenta, inoltre, di allegare fotocopia leggibile di un documento di identità valido per ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Anna VIVOLO

